

IN BREVE n. 004-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PRIVACY - LINEE GUIDA SULLA DIFFUSIONE ON LINE DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI DELLA PA



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Altri atti o documenti - 15 dicembre 2010

Bollettino del n. 122/dicembre 2010, pag. 0

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato in via preliminare lo schema delle *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti adottati dalle pubbliche amministrazioni"*. In particolare, per la pubblicità degli atti amministrativi la pubblicazione on line degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali di concorsi e selezioni pubbliche.

**IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Linee guida del 15.12.2010
(documento 023)**

CAMBIATI I PERMESSI PER L'ASSISTENZA AI DISABILI

Con la legge 183 del 4 novembre 2010 conosciuta come -Collegato al lavoro- per evitare certi abusi, o almeno supposti tali, da parte di chi assiste un disabile e concentrare maggiori tutele al disabile stesso, sono state introdotte modifiche alla disciplina sui permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità accertata dagli organi competenti.

Tra le nuove regole più importanti per l'assistenza ai disabili c'è il diritto ai tre giorni mensili di permesso dal lavoro che ora spetta al lavoratore dipendente sia pubblico che privato, parente o affine, entro il secondo grado (e non più come in precedenza sino al terzo) del disabile che necessità di assistenza, con l'eccezione qualora si tratti di genitori o di coniuge di un disabile che abbiano compiuto il 65esimo anno di età oppure siano affetti da una patologia invalidante o siano deceduti o mancanti.

Inoltre il permesso non può più essere riconosciuto a più di un dipendente per l'assistenza alla stessa persona, salvo che si tratti di un figlio con handicap in situazione di gravità nel qual caso spetta a entrambi i genitori (anche adottivi) alternativamente.

Viene inoltre precisato che ai fini dei permessi non è più necessaria la condizione della convivenza. Da ultimo la scelta della sede del lavoro da parte del lavoratore che assiste un disabile è vincolata al domicilio della persona da assistere e non più a quello del lavoratore.

IN ALLEGATO A PARTE - LEGGE n. 183/2010 art. 24 (documento 024)

FIGLI A CARICO

Si ricorda che le detrazioni fiscali per i familiari a carico sono riconosciute al contribuente, direttamente in busta-paga, solo previa comunicazione al proprio sostituto di imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), da farsi tempestivamente (entro il mese di gennaio) ogni anno (la scelta non vale per i periodi di imposta successivi, infatti la Finanziaria 2008 ha abrogato l'allungamento dell'effetto della dichiarazione anche per i periodi di imposta successivi)) indicando la percentuale di detrazione e il codice fiscale del soggetto a carico.

In caso di figli la detrazione può essere ripartita al 50% tra i due genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, assegnare tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato.

Per i figli a carico può essere detratta dall'Irpef lorda sia il 19% delle spese previste (spese mediche e per l'istruzione) e sostenute nel loro interesse, ma anche gli importi forfetari agganciati al reddito complessivo, al numero dei figli e alla loro età.

In caso di scelta sfavorevole è possibile una correzione presentando il modello 730 o l'Unico: i genitori potranno, infatti, con la denuncia del 730 o dell'Unico ripartire la detrazione al 50% oppure assegnarla completamente al genitore col reddito più elevato correggendo la precedente scelta.

IL MEDICO DI BASE PUÒ CHIEDERE IL RIMBORSO da Sole 24 ore risposta 88

D - ~ Un mio cliente è medico di base; ha un ambulatorio in provincia di Foggia, svolge esclusivamente l'assistenza agli assistiti assegnati dall'Asl rispettando gli orari definiti dall'Asl. Era esonerato dal versamento Irap? Se sì, può richiedere all'agenzia delle Entrate il rimborso delle somme Irap versate per gli anni 2008-2009-2010?

R - Se l'attività è svolta senza dipendenti/collaboratori e con beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, il professionista è escluso dal tributo per carenza del presupposto impositivo (articolo 2, decreto legislativo 446/97).

La stessa amministrazione finanziaria (si veda paragrafo 4, circolare 28/E/2010, anche per i riferimenti alla giurisprudenza di legittimità), ha specificato, e proprio con riferimento al medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che la prova dell'autonoma organizzazione non può essere offerta dall'utilizzo di quelle apparecchiature previste obbligatoriamente dalla convenzione stessa, essendo invece sempre necessario provare, caso per caso, l'esistenza dell'autonoma organizzazione. Le attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività di medico convenzionato non eccedono il minimo indispensabile per l'esercizio della professione medica, in quanto è la stessa convenzione che qualifica gli arredi e le attrezzature prescritte come indispensabili per l'esercizio della medicina generale. E in particolare, secondo l'agenzia delle Entrate si deve ritenere che la stretta disponibilità dello studio attrezzato così come previsto dalla convenzione non possa essere considerata di per sé indice di esistenza dell'autonoma organizzazione. In altri termini, lo studio e le attrezzature previste in convenzione possono essere considerate il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività da parte del medico, mentre l'esistenza dell'autonoma organizzazione è configurabile, ex adverso, in presenza di elementi che superano lo standard previsto dalla convenzione e che devono essere pertanto valutati volta per volta.

Ciò detto, in carenza del presupposto impositivo, si può presentare istanza di rimborso ex articolo 38 del Dpr 602/73, a pena di decadenza, entro 48 mesi dal versamento, allegando tutta la documentazione utile a dimostrare l'assenza di autonoma organizzazione (oltre le copie degli F24 attestanti i versamenti, il quadro RE dei modelli Unico, gli studi di settore, il registro beni ammortizzabili, ed in mancanza, il registro delle fatture di acquisto o registro cronologico dei componenti di reddito e delle movimentazioni finanziarie, a dimostrazione che l'attività è svolta senza

dipendenti e con beni strumentali indispensabili, nonché copia del contratto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale e la circolare 28/E/2010).

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare n. 28/E del 28.5.2010 (documento 025)

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

150° anniversario dell'Unità d'Italia (foglietto e adesivo)

Data di emissione il 7 gennaio 2011



FOGLIETTO

Tiratura

due milioni di esemplari

Vignetta

raffigura il tricolore della bandiera italiana attraversato idealmente da due nastri ondeggianti di colore verde e rosso che proseguono anche fuori dalla vignetta sia in alto che in basso; completano il francobollo la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,60"

Caratteristiche del foglietto

il francobollo è impresso in un riquadro perforato posto al centro del foglietto. Fuori

dal riquadro, rispettivamente in alto a sinistra e in basso a destra, sono riprodotti i loghi delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia e di Poste Italiane

ADESIVO

Tiratura

quattro milioni e duecentomila esemplari

Vignetta

riproduce su campo bianco il logo delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia; completano il francobollo la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,60"

INPDAP - INDICAZIONI AL PERSONALE PROSSIMO ALL'ETA' PENSIONABILE

L'INPDAP, con la nota n. 139 del 10 gennaio 2011, fornisce alcune indicazioni circa le modifiche alla disciplina dei criteri volti a regolamentare l'esercizio delle facoltà riconosciute all'amministrazione dall'art. 72 della legge n. 133/2008, relativamente alle disposizioni in tema di "personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo" ed, in particolare, in materia di esonero dal servizio, di trattamento in servizio e di risoluzione del contratto di lavoro per i dipendenti che avviano maturato 40 anni di anzianità contributiva.

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota n. 139 del 10.01.2011 (documento 026)

DALLA CASSAZIONE

Tassazione dell'indennità per licenziamento illegittimo

In caso di licenziamento ingiustificato o di recesso per giusta causa, l'indennità prevista dal contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali è assoggettata a tassazione separata e a ritenuta d'acconto, atteso che tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli, dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente.

Corte di Cassazione - sentenza n. 26385 del 30 dicembre 2010

LA CARTELLE DI EQUITALIA SI PAGANO ANCHE DAL TABACCAIO

Con l'accordo siglato nei giorni scorsi con la Federazione italiana tabaccai e Banca ITB, le cartelle di Equitalia si pagano anche in tabaccheria. Tale intesa consente di saldare i debiti fiscali e contributivi nelle tabaccherie abilitate al servizio di pagamento tramite Rav, ovvero il bollettino precompilato allegato alle cartelle stesse.

Equitalia - Comunicato 10 gennaio 2011

ENPAM FONDO GENERALE - I CONTRIBUTI 2011 PER LA QUOTA "A"

CONTRIBUTI QUOTA A per il 2011 (indicizzazione Istat giugno 2009-giugno2010 pari all'1,3%) riscossi mediante cartella esattoriale			
fasce di età	contributo rivalutato	contributo maternità (*)	totale
sino al compimento del 30° anno di età	188,82	45,50	234,32
dal 30° sino al compimento del 35° anno	366,52		412,02
dal 35° sino al compimento del 40° anno	687,82		733,32
dal 40° sino al compimento del 65° anno	1.270,26		1.315,76
iscritti ammessi al contributo ridotto	687,82		733,32

(*) Hanno diritto all'indennità erogata dall'Enpam le professioniste madri (o se aventi titolo anche i padri) nei casi di maternità, adozione e aborto che non percepiscono da altro ente alcuna indennità o retribuzione nel periodo assistibile.

Il pagamento può essere effettuato in una unica rata oppure in 4 rate (aprile, giugno, settembre e novembre di ciascun anno), attualmente previo invio dell'avviso bonario da parte dell'esattore. Se l'avviso bonario arriva dopo la scadenza di una o più rate, il versamento va effettuato entro 15 giorni dalla data di ricevimento..

TIMBRATURA CARTELLINO ENTRATA-USCITA

Allontanamento dal posto di lavoro senza timbratura da DoctorNews 12.01.2011 - avv Ennio Grassini
La falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente a indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, e integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili.

ROTTAMAZIONE VEICOLI - RIPRISTINATI I CODICI TRIBUTO

Con Risoluzione n. 8/E del 13 gennaio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha ripristinato l'utilizzo dei codici tributo - precedentemente sospesi - connessi agli incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e la sostituzione degli stessi con mezzi nuovi eco-compatibili. A decorrere dalla liquidazione del mese di gennaio 2011, quindi, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta (imprese costruttrici, importatrici di veicoli nuovi, eventuali cessionari dei crediti) possono riprendere l'utilizzo degli stessi in compensazione, tramite F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241/97.

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risol. 8/E del 13.01.2011 (documento 027)

BOX PERTINENZIALI - DETRAZIONE DI IMPOSTA

Nella Risoluzione n. 7/E del 13 gennaio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha confermato il riconoscimento della detrazione d'imposta del 36 per cento - prevista dall'articolo 1 della Legge n. 449/1997 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle unità immobiliari residenziali e relative pertinenze - per l'acquisto di box pertinenziali, nel caso in cui il pagamento avvenga con bonifico bancario o postale disposto lo stesso giorno della stipula dell'atto di acquisto ma in un orario antecedente alla stipula stessa.

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risol. 7/E del 13.01.2011 (documento 028)